

COPIA



COMUNE DI GROTTE DI CASTRO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 4 del 28/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

L'anno duemiladiciotto e questo dì ventotto del mese di febbraio alle ore 19,30 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
SPADACCIA MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
ROSSI RICCARDO	CONSIGLIERE	s	
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CAPOZZI PIETRO DOMENICO	CONSIGLIERE		s
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
RUSPANTINI CATIA	CONSIGLIERE	s	
DORE ANTONELLO	CONSIGLIERE	s	
MONTAGNOLI AUGUSTO	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 2

Partecipa il sottoscritto Dr. Colonnelli Franco Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

la legge n. 21 del 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

la L.R. Lazio n. 58 del 1993 “Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”;

il d.lgs, n. 422 del 1997 con il quale sono stati «conferiti alle regioni e agli enti locali [...] tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale in atto, esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato», in attuazione della delega di cui all'art. 4 comma 4 della legge n. 59 del 1997;

l'art. 130 della L.R. Lazio n. 14 del 1999 su funzioni e compiti delle province oltre a quanto già stabilito dall'art. 4 della legge n. 21 del 1992 dalla L.R. Lazio n. 58 del 1993 ed dall'art. 51 della L.R. Lazio n. 6 del 1999;

Considerato che l'art. 13 *bis* della L.R. Lazio n. 58 del 1993 prevede in particolare che i criteri in questione prendano in considerazione i seguenti fattori:

- a. popolazione residente;
- b. estensione territoriale del Comune e relative caratteristiche;
- c. intensità dei flussi turistici;
- d. presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- e. numero di licenze e delle autorizzazioni già rilasciate;

Visto il nuovo regolamento predisposto dall'ufficio comunale addetto ed allegato al presente atto in forma integrante e sostanziale;

Dato atto che da parte del responsabile del servizio è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare il “Regolamento del servizio di noleggio con conducente mediante vettura (NCC)” composto di n. 35 articoli, predisposto dall'ufficio addetto ed allegato al presente atto in forma integrante e sostanziale.

Di disporre la pubblicazione del nuovo regolamento sul sito on line del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Colonnelli Franco

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **31/03/2018** al **15/04/2018** al n. **200** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Colonnelli Franco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/04/2018 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Grotte di Castro lì **10/04/2018**

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Colonnelli Franco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr. Colonnelli Franco

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Comune di Grotte di Castro

(Provincia di Viterbo)

Regolamento comunale per attività di noleggio con conducente

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 28/02/2018

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizione del servizio.....	3
Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea	3
Art. 4 - Determinazione del numero dei veicoli.....	3
Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio	3
Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio	4
Art. 7 - Collaborazione familiare	4
Art. 8 - Ambiti operativi	4
Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	4
Art. 10 - Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni	5
Art. 11 - Contenuti del bando di concorso- Criteri di valutazione.....	5
Art. 12 - Presentazione delle domande	6
Art. 13 - Commissione di concorso	7
Art. 14 - Prove di esame.....	7
Art. 15 - Validità della graduatoria	7
Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni	7
Art. 17 - Inizio del servizio	7
Art. 18 - Validità delle autorizzazioni.....	8
Art. 19 - Trasferibilità dell'autorizzazione	8
Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio	8
Art. 21 - Interruzione del.....	9
Art. 22 - Trasporto degli handicappati	9
Art. 23 - Sostituzione alla guida.....	9
Art. 24 - Caratteristiche dei veicoli	9
Art. 25 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.	9
Art. 26 - Pubblicità sulle autovetture	10
Art. 27 - Controlli sulle autovetture	10
Art. 28 - Sospensione dell'Autorizzazione di Noleggio con Conducente	10
Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione	10
Art. 30 - Decadenza dell'autorizzazione	11
Art. 32 - Vigilanza e controllo	11
Art. 33 - Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente	11
Art. 34 - Tariffe e prestazioni.....	12
Art. 35 - Commissione consultiva.....	12

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto non di linea di persone mediante servizi di noleggio autovetture con conducente (NCC).

L'esercizio del trasporto avviene nel rispetto del presente Regolamento, della legge n. 21/1992, della L.R. Lazio n. 58/1993, del Diritto dell'Unione europea nonché della restante normativa vigente in materia e dei principi ivi dettati.

Art. 2 - Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il servizio di noleggio auto con conducente - N.C.C., come definito dagli artt. 1 e 3 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

Art. 4 - Determinazione del numero dei veicoli

Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo, dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale ha determinato il proprio fabbisogno tenendo conto delle esigenze dettate dalla particolare collocazione geografica e territoriale che in carenza di servizi di collegamento potrebbe portare all'isolamento della comunità dal resto del territorio. I peculiari fattori socio-economici e la mancanza di alcuni servizi fondamentali nel paese, comune di confine con altre regioni ove si interrompono le linee di trasporto regionali, peraltro in parziale dismissioni, necessità di raggiungere la stazione ferroviaria in altra regione, problemi connessi alla riqualificazione ospedaliera depotenziata del comune limitrofo di Acquapendente ecc determinano la necessità di una mobilità maggiore rispetto ad altri comuni che non sempre è garantita dai servizi di linea con l'inserimento di coefficienti amplificativi previsti dai criteri provinciali.

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare, considerati i fattori di cui al comma 2. è determinato in n. 3, comprensivo delle autorizzazioni già esistenti, previa verifica con l'amministrazione provinciale

Art. 5 - Titolo per l'esercizio del servizio

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A.

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito il conferimento dell'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della legge n. 21/1992 nonché a società di capitali, fermo restando la titolarità in capo al conferente.

In caso di recesso dagli organismi di cui ai precedenti commi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 7 - Collaborazione familiare

In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando, per ognuno, i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A.

Una copia dell'elenco deve essere allegato alla autorizzazione in copia.

Art. 8 - Ambiti operativi

I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della L. 21/92 e dall'art. 5 della L.R. n.58/1993.

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea
- b) essere proprietario, o avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio, ovvero dichiarazione del tipo e caratteristiche di autovettura con la quale si intende svolgere il servizio, tale dichiarazione è vincolante;
- c) non aver trasferito altra autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- d) non essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione;
- e) non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad un anno per delitti non colposi;
- f) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- g) capacità finanziaria intesa alla possibilità di dotarsi dei soli beni necessari allo svolgimento del servizio con continuità, regolarità e efficienza;

Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa,

da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, opportunamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.

In ogni caso il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione indicati nel presente articolo.

Art. 10 - Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza nelle licenze assegnate, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso- Criteri di valutazione

Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria – oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della legge n. 21/1992 – ed il relativo punteggio;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- h) le materie d'esame;
- i) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Le autorizzazioni del servizio di N.C.C. sono concesse a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura e che possano gestirle in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento. Il concorso pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verifichino vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.

L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinate le necessità di organico.

Il bando deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- f) i requisiti per il rilascio del titolo;
- g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) le materie d'esame.

Le materie d'esame consistono in:

- a) conoscenza dei regolamenti comunali relativi all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;
- c) conoscenza di lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnoli

I titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria valutabili sono:

- a) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
- b) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- c) titoli di studio.

I punteggi sono così ripartiti:

- a) ai titoli, un massimo del 25%;
- b) alle prove d'esame, un massimo 70%;
- c) alla conoscenza della lingua straniera, un massimo 5%.

Costituiscono titoli di preferenza:

- a) aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo complessivo di almeno 6 mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente;

8. Le domande per la partecipazione al concorso pubblico debbono essere presentate, in carta semplice, al Sindaco; l'interessato deve:

- a) indicare generalità, Stato, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente;
- b) dichiarare di essere in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

L'Ufficio Suap valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi con la pubblicazione di una Determinazione del responsabile preposto all'Ufficio.

La Commissione di concorso, operante come collegio perfetto, costituita a seguito di Provvedimento della Giunta Comunale, è composta da 3 membri da nominare dal responsabile del Servizio Suap che svolge la funzione di Presidente

Art. 12 - Presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità.

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comma 1 lettere a), c), d), e) e f) g) del presente Regolamento.

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.

Dichiarazione della conoscenza di una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame in caso di parità.

L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.

Art. 13 - Commissione di concorso

Con provvedimento della Giunta comunale è nominata una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Responsabile dell'ufficio competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente e due esperti del settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con mansioni di funzionario.

La Commissione opera come collegio perfetto.

La Commissione redige la graduatoria dei concorrenti e la trasmette alla Giunta comunale per l'approvazione.

Art. 14 - Prove di esame

L'esame sarà costituito da una prova scritta ed una prova orale.

Le materie d'esame per l'assegnazione delle autorizzazioni riguardano:

- a) Conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- b) Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del Comune.

Art. 15 - Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

Le autorizzazioni vacanti nel corso di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.

Entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Art. 17 - Inizio del servizio

Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Art. 18 - Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte a vidimazione annuale presso il competente Ufficio Comunale.

La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.

Art. 19 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata – oltre che nei casi previsti dall'art. 9 comma 1 della legge n. 21/1992 – anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A.

Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Per la cancellazione dal ruolo dei conducenti per inabilità permanente, il trasferimento deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo.

L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza.

A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento.

Il trasferimento del titolo è autorizzato:

- a) a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. In tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento;
- b) ad un terzo – designato da tali eredi – nel termine perentorio di due anni dal decesso.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età.

Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

Art. 20 - Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto causa forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato di Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;

- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi faccia richiesta;
- È fatto divieto di:

- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;

Art. 21 - Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 - Trasporto degli handicappati

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23 - Sostituzione alla guida

I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente hanno la possibilità di avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti.

Art. 24 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere muniti di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
- e) in caso di sostituzione dell'autovettura questa deve possedere, comunque, almeno le stesse caratteristiche per le quali gli era stato attribuito un punteggio in fase di concorso.

Art. 25 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 20, l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C., deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26 - Pubblicità sulle autovetture

L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.

Art. 27 - Controlli sulle autovetture

Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

Art. 28 - Sospensione dell'Autorizzazione di Noleggio con Conducente

La licenza d'esercizio NCC può essere sospesa dal Comune, tenuto cono della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) Violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) Violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) Violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) Violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
- e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) Per mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, previa diffida;
- g) Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h) Prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i) Per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione;
- j) Per violazione delle norme che regolamentano il trasporto dei portatori di handicap;
- k) Violazione delle norme di comportamento.

Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, può procedere alla sospensione cautelare del servizio.

Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

Art. 29 - Revoca dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la perdita dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione previsti dal presente regolamento;
- b) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente Regolamento.
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati nell'arco di tre anni.
- d) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio.
- e) per assenza o inutilizzabilità della rimessa nella sede comunale
- f) per svolgimento del servizio in contrasto con le norme che prevedono la partenza ed il ritorno nelle sede territoriale di cui al successivo art.33

La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della M.C.T.C. e all’Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti.

Art. 30 - Decadenza dell’autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art. 17;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 60 gg., salvo i casi di forza maggiore.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza si applica la legge n. 241/1990 e s.m.i.

La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all’Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti.

Art. 31 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

Art. 32 - Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull’esercizio del servizio N.C.C., compete al Comune di Grotte di Castro ed agli Organismi preposti.

Art. 33 - Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente

Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti.

Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa.

Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:

- a. fogli vidimati e con progressione numerica;
- b. timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:
 - i. targa veicolo;
 - ii. nome del conducente;
 - iii. data, luogo e km. di partenza e arrivo;
 - iv. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

v. dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Art. 34 - Tariffe e prestazioni.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti minimi e massimi determinati in base ai criteri del Ministero dei Trasporti. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 35 - Commissione consultiva.

La competente commissione consiliare affari generali fungerà, con le integrazioni di cui sotto, quale commissione consultiva in materia prevista dall'articolo 15 della legge regionale 26.10.1993, n. 58

Composizione e nomina.

1. La commissione consultiva affari generali è integrata da
 - a) n. 1 esperto del settore designato dal Sindaco
 - b) n.1 rappresentante per il settore Noleggio, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale;
 - c) n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti operanti in ambito locale, designato dalle associazioni medesime.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 gg. dalla richiesta da parte dell'ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.

La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio e sulle materie elencate dall'articolo 15 della legge regionale n.58/1993 e s.m.i.

La Commissione è convocata di norma almeno una volta l'anno e/o qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.

Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.

Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso.